

# ***CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PROCESSUALE TRIBUTARIO***

## **LA REVOCAZIONE STRAORDINARIA NEL PROCESSO TRIBUTARIO**

AVV. MARIANNA VACCA

## Struttura dell'intervento

### 1. Inquadramento sistematico della revocazione

- Artt. 395–396 c.p.c. e distinzione ordinaria/straordinaria

### 2. Natura e funzione della revocazione straordinaria

- Caratteristiche e struttura bifasica

### 3. Rapporto con gli altri mezzi di impugnazione

- Sussidiarietà rispetto all'appello

### 4. La revocazione nel processo tributario

- Art. 64 D.Lgs. 546/1992 e peculiarità del rito

### 5. Termini per proporre il ricorso

### 6. I motivi di revocazione: analisi dei quattro casi

# 1. Inquadramento sistematico

Artt. 395–396 c.p.c. e il sistema della  
revocazione

## Le fonti: artt. 395 e 396 c.p.c.

### Art. 395 c.p.c. – I sei motivi tassativi

- Sentenze pronunciate in appello o in unico grado
- Motivi nn. 1, 2, 3, 6 → vizi occulti → revocazione straordinaria
- Motivi nn. 4 e 5 → vizi palesi → revocazione ordinaria

Art. 395 c.p.c. *“Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:*

**1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;**

**2. se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;**

**3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;**

**4. se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;**

**5. se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;**

**6. se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.”.**

## Le fonti: artt. 395 e 396 c.p.c.

### Art. 396 c.p.c. – La revocazione straordinaria

- Ammessa per sentenze passate in giudicato (scaduto termine appello)
- Condizione: la scoperta del vizio è posteriore alla scadenza del termine
- Proroga del termine di appello se la scoperta avviene durante il suo corso

Art. 396 c.p.c. *“Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.*

*Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso”.*

## I motivi di revocazione: schema d'insieme

### Revocazione **ORDINARIA** (vizi palesi – nn. 4 e 5)

- Errore di fatto risultante dagli atti (n. 4)
- Contrasto con precedente giudicato tra le stesse parti (n. 5)
- Proponibile prima del passaggio in giudicato

### Revocazione **STRAORDINARIA** (vizi occulti – nn. 1, 2, 3 e 6)

- Dolo di una parte (n. 1)
- Prove dichiarate false (n. 2)
- Documenti decisivi non prodotti (n. 3)
- Dolo del giudice accertato con sentenza (n. 6)
- Idonea a travolgere il giudicato già formatosi

## Distinzione: revocazione ordinaria vs. straordinaria

### Criterio discrezionale

- Conoscibilità del vizio al momento della pubblicazione della sentenza
- Revocazione ordinaria → vizi già conoscibili
- Revocazione straordinaria → vizi conoscibili solo successivamente

### Conseguenze sui termini

- Ordinaria: decorre dalla notifica/pubblicazione (termine di 60 gg/6 mesi)
- Straordinaria: decorre dalla scoperta del vizio

### Ratio della distinzione

- Evitare che la revocazione diventi un surrogato riesame del merito
- La decorrenza del termine inizia quando la parte consegue effettiva consapevolezza della rilevanza del vizio

## 2. Natura e funzione

Un rimedio sul giudizio di fatto

## Natura della revocazione straordinaria

### Mezzo di impugnazione a critica vincolata

- Solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c.
- Non sindacata la correttezza giuridica della sentenza: sentenza formalmente corretta ma sostanzialmente ingiusta perché condizionata da elementi patologici non conoscibili

### Rimedio sul giudizio di fatto

- Non ammessa per sentenze ancora appellabili
- I motivi revocatori si convertono in motivi di appello, se conosciuti (o conoscibili) al momento della pronuncia

### Strumento di “giustizia correttiva” del giudicato

- Interviene quando il giudicato si è già formato
- Rimuove decisioni ingiuste per fattori patologici non conoscibili
- Carattere eccezionale

# La struttura bifasica del giudizio di revocazione

## Fase rescindente

- Accertamento del vizio revocatorio
- Verifica delle condizioni di ammissibilità (dies a quo, tempestività)
- Se accolto: eliminazione della sentenza impugnata

## Fase rescissoria

- Rinnovo del giudizio sul merito della controversia
- Il giudice decide come avrebbe dovuto decidere in assenza del vizio

## Le due fasi si svolgono nello stesso giudizio

- Davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata

### 3. Rapporto con gli altri mezzi

#### Il principio di sussidiarietà

## Rapporto con gli altri mezzi: revocazione e appello

### Principio di sussidiarietà

- La revocazione non è mai ammissibile se la sentenza è ancora appellabile
- I motivi revocatori si “convertono” in motivi di appello
- L’appello, mezzo a critica libera, assorbe ogni possibile vizio conoscibile

### Proroga del termine di appello

- Se la scoperta avviene durante il corso del termine di appello → proroga
- Il termine è prorogato fino a raggiungere i 60 giorni dall’avvenimento (art. 64, co. 3 D.Lgs. 546/1992)

## 4. La revocazione nel processo tributario

Art. 64 D.Lgs. 546/1992

## Art. 64 D.Lgs. 546/1992: la disciplina nel processo tributario

### Recezione integrale dell'impostazione codicistica

- Le sentenze tributarie sono impugnabili per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.
- Co. 2: sentenze per cui è scaduto il termine di appello → solo motivi straordinari
- Co. 3: proroga del termine di appello a 60 gg se la scoperta avviene durante il suo corso

### Peculiarità sistematiche

- Sentenze di 1° grado: revocabili solo per motivi straordinari e solo dopo scadenza termine appello
- Sentenze di 2° grado: revocabili sia per motivi ordinari sia straordinari
- Sentenze in unico grado (accordo diretto in Cassazione): revocabili senza limitazione di motivi

Art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 “1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.”.

## Sentenze di primo grado: regime della revocazione

### Limitazione ai motivi straordinari (nn. 1, 2, 3 e 6)

- Ratio: l'appello, mezzo a critica libera sul fatto, assorbe ogni vizio conoscibile
- I motivi di revocazione ordinaria devono essere veicolati nell'appello

### Condizione temporale

- I presupposti per il gravame devono essersi presentati dopo la scadenza del termine per appellare
- Se il motivo viene conosciuto nel termine per appellare → proroga di 60 giorni (art. 64, co. 3)

### Ipotesi di concorso tra appello e revocazione

- Pendente l'appello, è possibile proporre revocazione per motivi straordinari conosciuti dopo la scadenza del termine

# Sentenze di secondo grado e di unico grado

## Sentenze di secondo grado

- Revocabili sia per motivi ordinari sia straordinari
- Non esiste un ulteriore mezzo di impugnazione sul fatto
- Dopo il giudicato: possibile solo la revocazione straordinaria
- Concorso con il ricorso per Cassazione prima del giudicato

## Sentenze di unico grado

- Pronunciate quando le parti hanno concordato il ricorso diretto in Cassazione
- Revocabili senza limitazione di motivi (ordinari e straordinari)

## Schema riassuntivo

- 1° grado → solo motivi straordinari, dopo scadenza appello
- 2° grado e unico grado → tutti i motivi

## Rapporto tra revocazione e ricorso per Cassazione

### Possibile concorso tra i due rimedi

- La revocazione riguarda il fatto → vizi occulti che alterano il giudizio
- La Cassazione riguarda la legittimità → violazione di legge, vizi processuali
- Se la sentenza è affetta da entrambi i tipi di vizio, entrambi i rimedi sono percorribili

### Pregiudizialità logica della revocazione

- La revocazione ha carattere antecedente rispetto al ricorso per Cassazione

### Profili strategici per il difensore

- La proposizione della revocazione non sospende automaticamente il termine per ricorrere in Cassazione
- La sospensione del termine è lasciata alla discrezionalità del giudice (art. 398 c.p.c.)
- Rischio di decadenza dal ricorso in Cassazione se non si agisce tempestivamente su entrambi i fronti

## 5. Termini

Dies a quo e decorrenza

## Termini per proporre il ricorso per revocazione

### Revocazione ordinaria

- 60 giorni dalla notifica della sentenza
- In mancanza di notifica: 6 mesi dalla pubblicazione (termine lungo – art. 38 D.Lgs. 546/1992)

### Revocazione straordinaria: *dies a quo*

- Scoperta del dolo di una parte (n. 1)
- Dichiarazione di falsità della prova (n. 2)
- Recupero del documento decisivo (n. 3)
- Passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice (n. 6)

### Natura del termine: presupposto di ammissibilità

- Indicazione obbligatoria a pena di inammissibilità della data in cui si è verificato l'evento presupposto (artt. 398, co. 2 c.p.c. e 65 D.Lgs. 546/1992)
- Onere di allegazione a carico della parte istante

## 6. I motivi di revocazione straordinaria

Analisi dei quattro casi dell'art. 395 c.p.c.

## Dolo di una parte – art. 395, co. 1 n. 1 c.p.c.

### Definizione: dolo revocatorio processuale

- Attività intenzionalmente fraudolenta: artifizi o raggiri
- Obiettivo: paralizzare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità
- Nesso causale tra dolo e sentenza: l'elemento viziato dal dolo deve essere quello in base al quale si è formata la decisione e la susseguente deliberazione del giudice

### Non integrano il dolo revocatorio

- Mera violazione del dovere di lealtà e probità processuale (art. 88 c.p.c.) o dovere di leale collaborazione (art. 10 L. 212/2000)
- Mendacio o false allegazioni senza portata fraudolenta determinante a sviare o pregiudicare la difesa avversaria
- Mero silenzio su circostanze sfavorevoli
- Mancata produzione di documenti, salvo elemento essenziale di macchinazione fraudolenta volta a trarre in inganno l'altra parte e ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti

## Dolo di una parte – art. 395, co. 1 n. 1 c.p.c.

### **Cass. 682/2026: escluso il dolo revocatorio in assenza di previo accertamento giudiziale**

La società ricorrente risultava soccombente nei primi gradi di giudizio e vittoriosa in cassazione ove il giudice riconosceva la spettanza dell'agevolazione IMU poiché era presente la prova della natura di beni rurali strumentali mediante annotazione sul certificato catastale, a prescindere dal dato oggettivo dell'accatastamento a categoria diversa; certificazione specificamente dedotta e provata dalla contribuente mediante deposito fin dal primo grado di giudizio.

Il comune impugnava per revocazione deducendo che la sentenza sarebbe l'effetto del dolo processuale perpetrato dalla società al fine di ottenere l'ingiusto e non spettante beneficio dell'esenzione IMU per i fabbricati posseduti. Secondo il comune l'annotazione di ruralità presente nel certificato catastale era dovuto ad una autocertificazione mendace resa dalla società al solo fine di ottenere un'annotazione catastale non spettante e, tramite essa, un beneficio fiscale indebito.

La mendacità si rileverebbe dalle dichiarazioni confessorie rese del legale rappresentante della società circa la strumentalità di quei terreni e dalla relazione tecnica del geometra depositata dalla società in altri fascicolo processuali. La Corte ha escluso il dolo revocatorio in assenza di un previo accertamento giudiziale della mendacità dell'autocertificazione utilizzata dalla società per ottenere l'annotazione di ruralità.

## Prove dichiarate false – art. 395, co. 1 n. 2 c.p.c.

### Presupposti della fattispecie

- La falsità deve attenersi a prove che abbiano concorso al convincimento del giudice
- La falsità deve essere stata riconosciuta o dichiarata con sentenza passata in giudicato, dopo l'emissione della sentenza oggetto revoca
- Condizione alternativa: la parte soccombente ignorava che le prove fossero state riconosciute o dichiarate false prima della sentenza oggetto di revoca

### Nesso di causalità tra prova falsa e decisione

- Non è necessario che la prova falsa sia stata l'unica ragione della decisione
- È sufficiente che abbia concorso alla formazione del convincimento del giudice

### Limiti applicativi

- Il decreto di archiviazione penale non equivale a sentenza passata in giudicato (Cass. 156/2015)
- La dichiarazione di falsità deve provenire da un giudizio in cui abbia partecipato almeno uno dei soggetti della sentenza impugnata

## Prove dichiarate false – art. 395, co. 1 n. 2 c.p.c.

**Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 18/11/2014) 09/01/2015, n. 156, Il decreto di archiviazione penale non equivale a sentenza passata in giudicato**

Il ricorrente agisce per la revocazione della sentenza del Tribunale con cui il giudice aveva condannato lo stesso al risarcimento del danno in favore dell'Istituto bancario presso il quale lavorava per i danni provocati alla società ed aveva rigettato la domanda con cui era stato impugnato il licenziamento intimato dal medesimo istituto.

Il ricorrente deduce che la sentenza del Tribunale di cui chiede la revocazione era stata emessa sulla base di prove accertate come false a seguito del decreto del GIP di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato stante la sua natura di "sostanziale assoluzione".

L' art. 395 c.p.c., n. 2, su cui è fondata la domanda di revocazione, impone che le prove siano accertate come false con sentenza passata in giudicato. Il decreto di archiviazione, non comportando alcun accertamento con efficacia di giudicato è inidoneo a fondare la domanda di revocazione.

La Corte ha rigettato la domanda di revocazione anche in quanto la sentenza revocanda, che ha affermato la responsabilità del ricorrente in ordine agli addebiti mossi dall'Istituto bancario con conseguente condanna al risarcimento del danno e rigetto dell'impugnativa del licenziamento, non era fondata sugli accertamenti del giudice penale ma anzi al contrario risultava che il Tribunale aveva basato la sua decisione sull'istruttoria svolta, sulla documentazione acquisita e sulle prove per testi con esclusione, quindi, di alcun apprezzamento della rilevanza penale di tali comportamenti.

## Documenti decisivi – art. 395, co. 1 n. 3 c.p.c.

### Requisiti del documento

- Preesistente alla decisione impugnata
- Decisivo: se acquisito agli atti, avrebbe potenzialmente condotto a una diversa decisione
- Concernente gli stessi fatti già allegati nel ricorso introduttivo

### Causa di forza maggiore o fatto dell'avversario

- L'impossibilità di produzione deve dipendere da cause non imputabili alla parte
- Forza maggiore: evento straordinario, non riconducibile a comportamento negligente (es. documento che poteva essere acquisito con una indagine elementare)
- Irrilevante la mancata produzione dovuta a scelte di strategia difensiva

## Documenti decisivi – art. 395, co. 1 n. 3 c.p.c.

### **Cass. 180/2026: le dichiarazioni testimoniali rese in sede penale non sono documenti preesistenti**

Il ricorrente proponeva ricorso per revocazione sulla base delle nuove dichiarazioni testimoniali rese all'interno del procedimento penale definito con sentenza, atteso che le stesse portavano a ritenere superate le presunzioni sulla base delle quali era stato emesso l'atto impugnato.

Il giudice ha chiarito che le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del procedimento penale non sono qualificabili alla stregua di veri e propri documenti preesistenti al giudizio tributario non prodotti per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, né tanto meno possono essere ritenute decisive ai fini del superamento della ricostruzione come operata dal giudice.

Il contributo probatorio non è stato neppure sufficiente per il giudice penale ai fini dell'assoluzione degli imputati. Le testimonianze introdotte mediante giudizio revocatorio non potevano, quindi, qualificarsi come prove documentali e non erano decisive.

## Documenti decisivi – art. 395, co. 1 n. 3 c.p.c.

### **Cass. 477/2026: la sopravvenuta sentenza favorevole non costituisce documento preesistente**

La società ricorrente veniva dichiarata fallita a seguito di inammissibilità della domanda di concordato preventivo attesa la presenza di un debito erariale ingente, ancorché detto debito fosse oggetto di contenzioso, non adeguatamente valutato nella proposta. Con la pronuncia della CGT2° divenuta definitiva circa la illegittimità degli atti impositivi, la società fallita impugnava per revocazione la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza di fallimento.

La ricorrente sosteneva che le sopravvenute sentenze di accoglimento, in appello, dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento tributario costituiscano "documenti decisivi" che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per "causa di forza maggiore" (ravvisata, quest'ultima, nel fatto che i documenti non esistevano prima del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del reclamo) e che, tuttavia, accertavano una situazione di diritto (inesistenza del debito tributario) che risaliva anche al tempo della presentazione della domanda di concordato preventivo e della decisione sulla stessa.

Nel caso di specie non è invocabile l' art. 395, n. 3, c.p.c., in quanto la menzione dei "documenti", fa riferimento alla prova e, quindi, alla situazione di fatto esistente al momento della decisione che si intende revocare. Sicuramente l'inesistenza dei debiti tributari era una situazione di diritto che, pur successivamente accertata, sussisteva al momento della decisione del Tribunale del fallimento. Ma, ai fini del giudizio da esprimere sulla proposta di concordato, la situazione che il Tribunale doveva valutare - e che, in effetti, valutò - era l'esistenza di una pretesa erariale in quel momento confermata da sentenze pronunciate in primo grado e sottoposte a impugnazione. In particolare, il Tribunale era chiamato a valutare se tale reale situazione - credito contestato provvisoriamente accertato in primo grado e tuttora sub iudice - fosse stata trattata in modo adeguato nella proposta e, soprattutto, nel piano di concordato preventivo. Rispetto a tale situazione, l'esito successivo del giudizio tributario non poteva essere oggetto d'altro che di una prudente previsione che tenesse adeguatamente conto del rischio di soccombenza; il che, secondo il giudizio del Tribunale, insindacabile in questa sede, non era stato fatto dalla società proponente il concordato

## Dolo del giudice – art. 395, co. 1 n. 6 c.p.c.

### Fattispecie di eccezionale gravità, raramente applicata

- Il giudice deve aver esercitato le proprie funzioni in violazione del dovere di imparzialità
- Comportamento scientemente e volutamente a favore di una parte in mala fede

### Condizione necessaria: accertamento con sentenza penale passata in giudicato

- Non è sufficiente il sospetto o il mero vizio della decisione

### Nesso di causalità di natura psicologica

- La sentenza è frutto di un errore determinato da false rappresentazioni
- Non rileva se l'ingiustizia è effetto di soli errori di diritto

### Orientamento recente – Cass. 1126/2026

- Il vizio di mancanza di terzietà e imparzialità del giudice configura un caso di dolo
- Deve essere fatto valere come motivo di revocazione e non con altri rimedi

## Riferimenti

Marianna Vacca  
avvocato  
[mariannavacca@falsitta.it](mailto:mariannavacca@falsitta.it)